



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo**  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8, comma 8 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";
- VISTO** l'art. 8, comma 9 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000";
- VISTO** l'art. 8 comma 10 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo**  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”;

- VISTA** la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 in cui si chiarisce che “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda”;
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 O.M. 60/2020 che prevede che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;
- VISTO** l'articolo 4 dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020 rubricato “Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64”;
- VISTA** la nota prot. n. 1550 del 04/09/2020 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione che precisa “*Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale*”;
- VISTO** il provvedimento del Dirigente scolastico Prot. n. 113 del 11/01/2021 con il quale propone l'esclusione della docente MORETTI Marcella per mancanza del requisito del servizio specifico, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017;

**DISPONE**

L'esclusione della Sig.ra MORETTI Marcella nata il 19/01/1969, per la classe di concorso AN55 dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22 per le classi di concorso ivi specificate.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo**  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

Conseguentemente a tale determinazione, l'eventuale servizio prestato dalla docente non in possesso del relativo titolo di accesso è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO III  
Vincenzo Cubelli

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo – Vincenzo Cubelli/GG